

TRIBUNALE DI FERRARA

Oggetto: precisazioni in punto di liberazione di immobile da beni mobili non pignorati.

Il giudice dott.ssa Anna Ghedini,

letto l'art. 609 c.p.c.,

premessi che appaiono opportune alcune precisazioni in merito al suo contenuto,

precisa che:

ai sensi degli artt. 605 e ss. c.p.c. la esecuzione di un titolo esecutivo per rilascio di bene immobile e' di competenza esclusiva di UNEP;

quando, all'atto di esecuzione di un obbligo di rilascio di bene immobile, l'Ufficiale giudiziario si avvede che il bene immobile e' occupato da beni mobili non oggetto di pignoramento e che non sono oggetto di rilascio, spetta esclusivamente a UNEP:

intimare all'avente diritto il ritiro e asporto dei beni previa assegnazione di un termine; una volta verificato il mancato adempimento della intimazione, su richiesta del creditore, valutare il valore dei beni relitti;

a questo punto si affacciano due possibilita':

- 1) se la vendita appare antieconomica (ovvero le spese di custodia e vendita sono superiori all'eventuale ricavo), i beni si intendono abbandonati e UNEP provvede per il loro smaltimento;
- 2) se invece la vendita appare utile, su istanza di parte che ne anticipa le spese, UNEP provvede alla nomina a custode dei beni mobili in capo a IVG, che provvedera' all'asporto ed alla vendita secondo le regole della vendita senza incanto mobiliare.

IN quest'ultimo caso, ovvero di vendita dei beni mobili relitti nell'immobile oggetto di rilascio, NON occorre alcun provvedimento autorizzativo della vendita da parte del Giudice, e tantomeno e' necessario che il creditore avanzi alcuna istanza di vendita: la vendita avviene a seguito dell'impulso di UNEP e in presenza della istanza di parte.

E' pero' necessario che il GE detti le modalita' della vendita (comma 5 art. 609 c.p.c.: "secondo le modalita' disposte dal giudice dell'esecuzione per il rilascio"). Il ricavato della vendita per legge e' utilizzato prima di tutto per pagare le spese di custodia e vendita sostenute da IVG; il residuo sara' impiegato per pagare le spese liquidate ex art. 611 c.p.c. a favore del creditore; l'eventuale ulteriore residuo ovviamente verra' restituito al proprietario dei beni mobili venduti i quali, si ripete, non sono oggetto di esecuzione.

I beni infatti non si vendono in quanto pignorati ma si vendono perché l'immobile va liberato dagli stessi per essere consegnato libero da cose e persone, e perché con il ricavato si può ripagare l'attività di vendita stessa.

In caso di diserzione della vendita come declinata dal giudice i beni si considerano relitti e andranno smaltiti.

Operativamente quindi il creditore dovrà avanzare richiesta di stima a UNEP; successivamente alla stima il creditore potrà chiedere la vendita dei beni, istanza a seguito della quale UNEP deve nominare custode IVG Ferrara e incaricarla dell'asporto e della vendita.

IVG chiederà al GE della esecuzione per rilascio di determinare le modalità di vendita.

Una volta venduto il bene IVG comunicherà gli importi trattenuti dal ricavato quali spese di custodia e vendita. Se il ricavato non è capiente le spese di IVG verranno messe a carico del creditore che ha chiesto la vendita ex art. 95 c.p.c..

In caso di mancata vendita IVG provvederà allo smaltimento e le spese di custodia, vendita e smaltimento saranno poste a carico del procedente che ha chiesto la vendita dei beni mobili.

Manda alla Cancelleria per l'inserimento della presente comunicazione sul sito del Tribunale di Ferrara

Si comunichi a UNEP, a IVG Ferrara, e all'Ordine degli avvocati di Ferrara.

Ferrara 12.2.25

Il Giudice

Dott.ssa Anna Ghedini